

**Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale
ai dirigenti della Giunta regionale della Campania.**

Capo I – Disposizioni generali

**ART. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente disciplinare si applica, salva diversa prescrizione, a tutto il personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Giunta o dipendente di ruolo della Giunta regionale della Campania alla data di scadenza della presentazione delle candidature di cui all'articolo 4, di seguito indicata come "Amministrazione", ai fini del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui agli articoli 6, comma 1, lett. b), c), d) ed e), e 40, comma 1, del Regolamento del 15 dicembre 2011 n. 12, ad eccezione di quelli conferiti ai sensi dell'articolo 37 del medesimo Regolamento.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al disciplinare approvato con DGR del 14 febbraio 2012, n.42.

**ART. 2
Principi e finalità**

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono attribuiti in relazione alla finalità di assicurare il migliore funzionamento, di accrescere l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane; gli stessi sono tesi ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione.
2. I criteri di conferimento degli incarichi, attribuiti ai sensi del presente disciplinare, tengono conto delle condizioni di pari opportunità.

**ART. 3
Pubblicità**

1. L'Amministrazione, in recepimento di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, rende conoscibili i posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, in considerazione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione, da ricoprire tramite la pubblicazione, anche mediante il sito istituzionale dell'Amministrazione, e provvede all'interpello del personale dirigente di cui all'articolo 1 dell'Amministrazione, mediante apposito avviso, con indicazione dei posti che si intende ricoprire, con l'indicazione del trattamento economico, delle specifiche professionalità richieste, e delle modalità di presentazione della domanda.

**ART. 4
Procedura di conferimento degli incarichi**

1. I dirigenti interessati agli incarichi di funzione dirigenziale da attribuire possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio fissato nell'avviso, autocertificando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, il possesso degli elementi di valutazione prescritti nell'avviso.

2. Le domande, redatte sul modello allegato all'avviso di cui all'articolo 3, corredate da un curriculum professionale aggiornato, sono inoltrate alla competente UOD della Direzione Generale per le Risorse Umane che, verificata l'ammissibilità delle stesse, predispone l'elenco degli aspiranti, tenuto conto dell'istruttoria compiuta ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché per ciascuno, una scheda, riportante gli elementi di cui ai punti c),d),e), f), dell'art. 5, comma 1 .

3. All'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, la Giunta regionale delibera il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento n. 12 del 2011.

ART. 5

Conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale

1. Ferma restando l'applicazione dei principi in materia di responsabilità dirigenziale, il conferimento degli incarichi in armonia con i principi di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del Dlgs n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, ha luogo a seguito di una valutazione complessiva, sulla base dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
- b) livello di complessità della struttura dirigenziale;
- c) valutazioni relative ai precedenti incarichi di funzione dirigenziale, rispetto ai programmi assegnati e ai risultati conseguiti;
- d) esperienza maturata in incarichi dirigenziali, anche presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, nelle materie oggetto dell'incarico da conferire, nonché quelle maturate in amministrazioni pubbliche estere o nel settore privato in materie attinenti all'incarico da conferire;
- e) valorizzazione dell'innovazione amministrativa, anche in relazione alle esigenze di adeguamento dell'ordinamento regionale al nuovo assetto costituzionale della Repubblica ed alla evoluzione delle politiche pubbliche e del quadro normativo ed istituzionale dell'Unione Europea;
- f) titolo di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni professionali in materia, coerenti con l'incarico da ricoprire.

2. Gli incarichi dirigenziali, nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, possono essere conferiti anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando, o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, entro i limiti indicati all'articolo 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché della finalità di valorizzazione della pluralità di esperienze professionali, al conferimento degli incarichi dirigenziali si applica il principio di rotazione di cui all'articolo 14 della L.R. 11/1991. Ai fini suddetti e in applicazione dei principi di cui all'articolo 11 del D.lgs. 27.10.2009 n. 150 è comunque esclusa la conferma dello stesso incarico per più di una volta.

ART. 6
Conferimento d'ufficio degli incarichi

1. Ai dirigenti, anche non di ruolo, cui sia già affidata la titolarità di uffici dirigenziali, su richiesta dell'organo di vertice politico, in fase di prima applicazione del presente disciplinare o in caso di motivate ragioni organizzative, possono essere attribuiti, dalla Giunta regionale incarichi *ad interim* della titolarità di uffici dirigenziali non attribuiti, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile sino a che non cessino le suindicate ragioni organizzative.

ART. 7
Oggetto e durata degli incarichi

1. La durata degli incarichi di cui al presente disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del Regolamento n. 12 del 2011, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di anni cinque, ed è rinnovabile per una sola volta. La durata dell'incarico può essere inferiore ai tre anni ove coincida con il conseguimento del limite di età anagrafica per il collocamento a riposo in base alle vigenti disposizioni legislative ovvero in relazione a processi di riorganizzazione dell'Amministrazione.

2. L'oggetto dell'incarico è contenuto nel provvedimento di conferimento dell'incarico stesso.

ART. 8
Revoca

1. La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza originaria può avvenire:

- a) ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) nei casi previsti dall'articolo 22, comma 3, del CCNL Area della dirigenza 1998-2001 del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) negli altri casi previsti da disposizioni normative o contrattuali.

Capo II – Disposizioni finali e transitorie

ART. 9
Disposizioni finali e transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente disciplinare, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi del Regolamento 12/2011, si osservano le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di cui all'articolo 3 è pubblicato anche ai fini dell'accertamento dell'eventuale inesistenza nell'ambito del ruolo della Giunta regionale dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale richiesti, ai sensi di cui all'articolo 3, comma 3, del disciplinare approvato con DGR del 14 febbraio 2012, n. 42; a tal fine l'avviso in questione è integrato, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, con l'indicazione della specifica professionalità e dei requisiti necessari per il conferimento dei singoli incarichi;

- b) la predisposizione dell'elenco degli aspiranti di cui all'articolo 4, comma 2, viene compiuta da una Commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane, che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione è composta, oltre che dal Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, da due o quattro membri, scelti tra le seguenti categorie, anche se collocati in quiescenza: magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori universitari in materie giuridiche o economiche; dirigenti di altre amministrazioni pubbliche, ovvero tra esperti esterni di elevata professionalità, in tema di management o di amministrazione del personale. Nel decreto istitutivo è altresì affidata la funzione di Presidente della commissione ad uno dei componenti della stessa;
- c) la eventuale candidatura presentata da ciascun dirigente deve riferirsi ad almeno tre incarichi e a non più di cinque, fermo restando che le candidature presentate non configurano un vincolo ai fini delle determinazioni della Giunta relative al conferimento degli incarichi;
- d) la Commissione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dal competente settore dell'A.G.C. 07 che verifica l'ammissibilità delle domande, predispone l'elenco degli aspiranti, all'esito dell'istruttoria compiuta ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti, redigendo per ciascuno, una scheda, riportante la comparazione degli elementi di cui ai punti c), d), e), f), dell'articolo 5, comma 1, a supporto delle determinazioni della Giunta, nonché l'attestazione dell'eventuale inesistenza, nell'ambito del ruolo della Giunta Regionale, delle professionalità richieste, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disciplinare approvato con DGR del 14 febbraio 2012, n. 42;
- e) conseguentemente alle attività di cui alla lett. d), la Giunta regionale delibera il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento n. 12 del 2011.

2. In fase di prima applicazione del presente disciplinare, nell'attuazione del principio di rotazione di cui all'articolo 14 della L.R. 11/1991 si fa riferimento alla materia trattata nell'incarico ricoperto nel previgente ordinamento, salve restando particolari esigenze di funzionalità dell'attività amministrativa connesse al raggiungimento di obiettivi attinenti alle priorità del programma di governo o alla necessità di garantire il rispetto di impegni assunti nei confronti dell'Unione europea o del governo nazionale.

3. Con delibera della Giunta Regionale le disposizioni di cui al comma 1 possono essere adottate, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali, anche in futuro, in alternativa a quelle di cui all'articolo 4 comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento n. 12 del 2011, sono prorogate le funzioni dirigenziali relative agli incarichi dirigenziali attribuiti durante la vigenza del precedente ordinamento, per un periodo non superiore a novanta giorni, sino al completamento delle procedure da avviare, ai sensi del presente disciplinare, per il conferimento degli incarichi derivanti dalla nuova organizzazione degli uffici, nel caso in cui le suddette procedure non risultino concluse alla medesima data.